

PREMESSO che il D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”:

- ha ad oggetto la disciplina non solo della costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, ma altresì dell’acquisto, mantenimento e gestione di partecipazioni da parte dei medesimi Enti, siano esse partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, dirette ovvero indirette;
- avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- ammette che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni esclusivamente in società costituite in forma di società per azioni, ovvero di società a responsabilità limitata il cui atto costitutivo o lo statuto preveda la nomina dell’organo di controllo o del revisore;
- circoscrive le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di pubbliche partecipazioni nelle attività di produzione di beni e servizi che siano strettamente necessarie al perseguimento dei fini istituzionali che rientrino in quelle attività specificatamente elencate dall’art. 4 c. 2 del D. Lgs. 175/2016;
- pone in capo all’Amministrazione acquirente un obbligo di analitica motivazione con riferimento alla necessità del ricorso alla società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, dando specifica evidenza delle ragioni e delle finalità poste alla base di tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato e di compatibilità. La motivazione deve anche dare conto delle compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa;
- l’Amministrazione invia l’atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all’art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
- individua nel consiglio comunale l’organo competente ad adottare la deliberazione di acquisto di partecipazioni in società già costituite;
- individua nel sindaco, o in suo delegato, l’organo competente all’esercizio dei diritti del socio;
- detta specifica disciplina per le società a partecipazione pubblica in house precisando che, al fine della corretta qualificazione di un modello di gestione in house providing, debbono essere soddisfatti specifici requisiti, tra i quali si evidenziano:
 - A l’esercizio di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni pubbliche socie che organizzano i propri processi produttivo-erogativi attraverso l’esternalizzazione dei servizi ovvero l’autoproduzione degli stessi;
 - B gli statuti delle società devono prevedere che oltre l’80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci;

RISCONTRATO che SECIF S.r.l. - Gruppo Soelia, è una società a responsabilità limitata con sede legale in Argenta (FE) Via Vianelli, 1, che si occupa della gestione dei servizi cimiteriali e funerari, amministrativi, operativi oltre alla manutenzione ordinaria degli edifici cimiteriali e lo sfalcio degli stessi.

E’ un’azienda di servizi pubblici locali con partecipazione di controllo di SOELIA S.p.a., società a controllo pubblico interamente partecipata dal Comune di Argenta e con partecipazione dei Comuni di Portomaggiore, Ostellato, Fiscaglia e Molinella (attraverso la società Molinella Futura s.r.l. totalmente partecipata dal Comune); si tratta dunque di società con intero capitale in mano a soci di natura pubblica.

La Società nasce per fornire una adeguata gestione dei servizi cimiteriali e dell’impianto di cremazione, per offrire ai soci pubblici servizi di qualità, ottimizzandone i costi di gestione.

Attualmente gestisce tali servizi, attraverso il cosiddetto modello “in house providing”, per i comuni che caratterizzano la compagine sociale: Portomaggiore (12,54%), Ostellato (8,36%), Fiscaglia (12,36%) e Molinella (6,29%, attraverso la società Molinella Futura s.r.l. totalmente partecipata dal Comune).

Il territorio in cui interviene Secif, in parte coincidente con l’ambito territoriale dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, è assai ampio e si connota per un cospicuo numero di cimiteri; sono infatti 33 gli immobili cimiteriali dislocati nei comuni di riferimento, gestiti direttamente da Secif con proprio personale, in coerenza con i principi che sorreggono il citato modello in house.

A Secif sono attribuite anche tutte le operazioni ed i servizi cimiteriali previsti dalle disposizioni di legge nazionali,

regionali e dai regolamenti di polizia mortuaria dei singoli comuni.

Nell'ambito dei vigenti contratti di servizio è previsto che Secif svolga anche altre attività a supporto dei comuni riguardanti, in particolare, funzioni amministrative a servizio dei cittadini:

- Gestione delle concessioni e sub-concessioni di manufatti ed aree per le sepolture;
- Gestione della contrattualistica per le luci votive (allacciamenti, volture e cessazioni);
- Procedimenti per la voltura delle intestazioni, procedimenti per la retrocessione loculi;
- Pratiche di cremazione e rilascio di talune certificazioni inerenti defunti e manufatti.

Secif opera in coerenza con la sua mission istituzionale, che le deriva dall'essere società che opera con un rapporto di interorganicità con i Comuni soci, ovvero quella di regolamentare e gestire servizi pubblici locali essenziali per la collettività; in questa ottica si impegna da sempre a garantire il pieno rispetto dei principi che sorreggono l'azione pubblica, anche attraverso la piena applicazione delle norme del D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle società in piena sintonia con le altre società del Gruppo SOELIA e nel rispetto delle vigenti normative sulla trasparenza delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

VISTO lo Statuto della Società Secif S.r.l. e verificatane la compatibilità con la disciplina di cui al D. Lgs. 175/2016;

CONSIDERATI E VERIFICATI i bilanci della società, così come resi pubblici al link <https://secif.info/trasparenza/bilanci/> e preso atto dell'ulteriore documentazione pubblicata nella sezione Società Trasparente del sito aziendale;

PRESO ATTO che Sindaco Unico per la durata di tre esercizi con scadenza alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2024 il Dott. Giovanni D'Iapico, iscritto nel Registro dei revisori legali e che al Sindaco Unico sono affidate anche le funzioni di revisore legale dei conti;

DATO ATTO che alla positiva verifica di conformità alla legge dell'assunzione di partecipazione societaria di che trattasi, si associa la valutazione di strategicità per l'ente, in ragione delle considerazioni che seguono:

- risulta assolutamente qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Ente locale e la società in house affidataria che consente al Comune di espletare un controllo sui servizi erogati più incisivo di quello praticabile su di un soggetto terzo;
- l'ormai profondo radicamento territoriale della società SECIF S.r.l., che ha quindi via via rafforzato la sua conoscenza del contesto locale, l'esperienza del personale dedicato ai diversi servizi e le dotazioni strumentali acquisite, sono suscettibili di generare economie di scala e miglioramento dei livelli di economicità;
- si ravvisano margini potenziali di ottimizzazione nell'impiego delle risorse umane interne e maggiore efficienza, considerato che diversi dei servizi resi dalla società ai propri soci, specie a livello manutentivo, si caratterizzano per essere attualmente gestiti attraverso una molteplicità di affidamenti, anche per piccoli stanziamenti per ogni tipologia di lavorazione, spesso in via d'urgenza e con caratteri di straordinarietà, con conseguenti rallentamenti e aggravii procedurali;
- *Il rapporto dipendenti popolazione del Comune di Voghiera (abitanti al 31/12/2021) è pari al 1/203 inferiore rispetto a quanto previsto dal decreto 18.11.2020 per il triennio 2020/2022 prevedeva per la nostra fascia demografica come rapporto massimo 1 dipendente ogni 159 abitanti per cui si ritiene necessario affidare all'esterno del Comune i servizi oggetto della presente, considerato che il personale è impegnato a garantire gli altri servizi pubblici essenziali;*
- l'affidamento ad un interlocutore unico che si occupi dell'esecuzione dei servizi strumentali inerenti alla gestione dei cimiteri, può permettere al Comune, sempre che sia rilevato economicamente vantaggioso dai servizi competenti, di concentrare la propria attività sulle fondamentali funzioni di programmazione, controllo e monitoraggio;

CONSIDERATO che attualmente la spesa per la gestione dei servizi cimiteriali viene così ripartita:

- gestione operativa euro/annui **19.771,10**;
- gestione amministrativa euro/annui **19.915,26**;

- gestione delle manutenzioni e del verde nei cimiteri euro/annui **10.000,00** circa;
generando un esborso economico e finanziario annuo pari ad euro **49.686,36** circa;

VALUTATO che l'acquisto della partecipazione comporta la sostenibilità di una spesa iniziale di complessivi euro 11.613,00 di cui euro 317,76 per aumento di capitale sociale ed euro 11.295,24 a titolo di "sovraprezzo" quale somma, da determinarsi da parte dell'Assemblea, che tenga conto delle riserve patrimoniali esistenti, così come stabilito dalla Statuto di Secif S.r.l.;

VALUTATO inoltre che con l'acquisizione della partecipazione il costo per la gestione dei servizi cimiteriali e funerari, amministrativi, operativi oltre alla manutenzione ordinaria degli edifici cimiteriali e lo sfalcio degli stessi genererà un esborso annuo pari ad euro 31.608,64 circa, definendo un complessivo risparmio di spesa su base annua pari ad euro 18.000,00 circa e che pertanto la spesa per l'acquisto della partecipazione pari ad euro 11.613,00 verrebbe sostanzialmente ammortizzata nel primo esercizio cosicché a partire dal secondo esercizio si possa generare un risparmio annuo pari ad euro 18.000,00 circa;

PRESO ATTO che:

alla comunicazione di interesse alla partecipazione societaria trasmessa con prot. 1358 del 21/02/2024 Soelia S.p.a.– quale socio di maggioranza - e alla stessa società Secif S.r.l. si è avuta risposta positiva, rispettivamente da parte della società stessa e da parte di Soelia S.p.a. con prot. pec n. del da cui si evince il gradimento all'ingresso del comune di Voghiera, espresso da parte del coordinamento soci e la rinuncia da parte dei comuni soci al diritto di prelazione in caso di cessione di quota da parte di altri soci;

VALUTATO che la società è necessaria per la produzione di un servizio di interesse generale in quanto tale servizio non è erogabile da parte dei dipendenti comunali in quanto in numero insufficiente;

VALUTATO inoltre che la società Secif S.r.l. possa configurarsi quale centro di esecuzione di servizi strumentali e di gestione degli enti soci, secondo principi di:

- efficacia, attuando processi di specializzazione in settori di interesse degli enti soci;
- efficienza, in ragione di funzioni o servizi strumentali svolti in aree di intervento omogenee e sinergiche;
- economicità dell'azione amministrativa, conseguendo economie di scala attraverso la riduzione dell'incidenza dei costi di struttura ed in generale dei costi fissi;

DATO ATTO di quanto emerso sulla base delle risposte fornite al questionario previsto dalla delibera . 32/2023 della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna che si allega quale parte integrante della presente deliberazione;

DATO INOLTRE ATTO del parere fornito dal Revisore dei Conti che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il D. Lgs.175/2016 in particolare:

- Art. 1, "Oggetto" – commi 1 e 2;
- Art. 3 "Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica" – commi 1 e 2;
- Art. 4 "Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche" - commi 1, 2, 3 e 4;
- Art. 5 "Oneri di motivazione analitica" – commi 1, 2 e 3;
- Art. 6 "Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico";
- Art. 7 "Costituzione di società a partecipazione pubblica" – commi 1, lett. c), 2, 3 e 4;
- Art. 8 "Acquisto di partecipazioni in società già costituite";
- Art. 9 "Gestione delle partecipazioni pubbliche" – comma 3;
- Art. 16 "Società in house" – commi 1, 2 lett. b) e c), 3, 3-bis e 4.

CONSIDERATO che Secif S.r.l. si qualifica quale società a partecipazione pubblica con la peculiarità ed i vincoli del

modello "in house providing" in quanto:

1 a capitale interamente pubblico, Secif S.r.l. è caratterizzata dalla partecipazione pubblica totalitaria:

Comune di Argenta 60,45% attraverso SOELIA Spa totalmente partecipata dal Comune;

Comune di Portomaggiore (12,54%);

Comune di Ostellato (8,36%);

Comune di Fiscaglia (12,36%);

Comune di Molinella (6,29%, attraverso la società Molinella Futura s.r.l. totalmente partecipata dal Comune);

2 svolge la propria attività prevalentemente a favore dei propri soci (clausola statutaria art. 2 comma 2.2 lettera a), la quale prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato aziendale sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci);

3 è sottoposta ad un controllo, da parte dei propri soci, in ragione di clausole statutarie che attribuiscono ai soci poteri ben maggiori di quelli attribuiti ai sensi della disciplina civilistica, come da art. 11 comma 11.2 dello statuto;

4 rispetto della previsione ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 175/2016 con l'esplicita previsione della nomina dell'organo di controllo o del revisore nello Statuto societario (art. 11 comma 11.2 lettera d);

DATO ATTO che il presente schema di deliberazione è stato sottoposto a forme di consultazione pubblica in conformità alle previsioni di cui all'art. 5 comma 2 ultimo periodo del D. Lgs. 175/16, mediante pubblicizzazione sul sito del Comune per un periodo di 15 giorni e che entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio - ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- Il parere favorevole reso dal revisore dei conti;

DELIBERA

1. di aderire alla società di capitali interamente pubblica denominata Secif S.r.l. con sede legale in in Argenta (FE) Via Vianelli, 1 P.IVA 01565360383 – mediante acquisizione di almeno una quota.
2. di approvare lo Statuto della società Secif S.r.l. allegato quale parte integrante al presente atto.
3. di demandare al Responsabile del Settore Finanziario tutti gli atti relativi e consequenziali necessari.
4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 5 comma 3 D. Lgs. 175/2016, la presente deliberazione alla Corte dei conti - Sezione Controllo Regione Emilia Romagna e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
5. di dare atto che l'acquisizione della partecipazione è subordinata ai pareri favorevoli della Agcm e della Corte dei Conti che intervengono, eventualmente, entro il termine di 60 gg.
6. di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art 22, c.a 1, lett. d-bis) del D. Lgs. n. 33/2013.
7. di dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134 TUEL il presente atto immediatamente esecutivo

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnico-contabile, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – D. Lgs. 267/2000;

CON voti Favorevoli n. , Contrari n. , Astenuti n. , espressi in forma palese vista l'urgenza e considerata la necessità

di procedere in tempi brevi;

D E L I B E R A I N O L T R E

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 267/2000.